

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente, in particolare:

- Legge 11/11/1975 n. 584
- Legge 21/11/1981 n.689
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare Min. San. 28/03/2001 - n.4
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3
- Circolare Ministro della Salute 17/12/2004
- CCNL scuola 2006/2009
- T.U. n. 81 del 9/04/2008
- D.L. 12 settembre 2013 n.104, all'art.4

Art. 2 - FINALITÀ

Il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa prefiggendosi di:

- educare al rispetto della norma vigente;
- prevenire l'abitudine al fumo;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui.

Art. 3 - LUOGHI DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il divieto di fumo si applica a tutti gli ambienti, interni ed esterni, di pertinenza del Centro – anche in assenza di indicazioni specifiche – con unica eccezione per l'area contrassegnata attraverso segnaletica verticale ed orizzontale antistante lo spazio della Mensa/Bar.

I destinatari del presente decreto sono gli allievi di tutti i corsi, i formatori, il personale di segreteria, i collaboratori esterni, nonché tutti i soggetti che frequentano e/o utilizzano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma (genitori, ospiti, addetti alla manutenzione, personale esterno, studenti di altri istituti).

Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, è facoltà del Direttore individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:

- accertamento della visibilità dei cartelli informativi e, soprattutto, dell'informazione del divieto in ambito scolastico;
- vigilare sull'osservanza del divieto;
- contestare l'infrazione al divieto di fumare, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita, ed attuando le procedure impartite dalla normativa.

I responsabili designati dal Direttore dell'Istituto Rizzoli sono:

Marcello Fiore
Paolo Giangrande
Francesco Monetti
Viola Terenzoni

con facoltà e autorità di irrogare le sanzioni amministrative all'interno del plesso, anche su segnalazione di tutto il personale dell'Istituto Rizzoli accertate eventuali violazioni.

Art. 5 - LETTERA DI NOMINA ED ISTRUZIONI AGLI INCARICATI

Gli incaricati alla vigilanza e alle sanzioni ricevono:

- nomina, attraverso lettera ufficiale di accreditamento;
- istruzioni operative;
- moduli per la verbalizzazione e per il pagamento delle infrazioni.

Art. 6 - SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (allievi, formatori, insegnanti, personale di segreteria, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'istituto) che non osservino il divieto di fumo in tutta l'area di pertinenza del Centro, fatta esclusione per l'unica area contrassegnata attraverso segnaletica verticale ed orizzontale antistante lo spazio della Mensa/Bar, saranno sanzionati con il pagamento di multe, secondo quanto stabilito dalla

vigente normativa.

Come stabilito dall'art. 7 L.584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall' art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

Per i minori di anni 18, sorpresi a fumare, si provvederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento mediante avviso alla famiglia (copia del verbale + bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, compilato nei modi di cui al comma precedente).

Qualora l'infrazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, la misura della sanzione viene raddoppiata.

Art. 7 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente regolamento gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

- a) accertare l'infrazione;
- b) accertare l'età del trasgressore;
- c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento.

Se il trasgressore è maggiorenne, potendo procedere a contestazione immediata, si redige il verbale in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore copia del verbale stesso, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto Rizzoli.

In caso d'impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Se il trasgressore è minorenne, potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si provvederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento mediante avviso alla famiglia (copia del verbale + bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, compilato nei modi di cui al comma precedente).

In caso d'impossibilità di contestazione immediata si procede come descritto nella fattispecie precedente. Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale e farà esibire, a cura dell'allievo, la ricevuta di avvenuto pagamento, entro e non oltre il 60 ° giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica.

I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Milano, che provvederà in merito.

I funzionari accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

La copia originale del verbale viene depositata e conservata presso la segreteria dell'Istituto Rizzoli.

L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.

Art. 8 - MODALITÀ di PAGAMENTO DELLA SANZIONE

Al personale dell'Istituto Rizzoli è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Il pagamento può essere eseguito direttamente presso la Tesoreria Provinciale di Milano o presso gli uffici postali tramite bollettino sul c/c n° 3251 intestato alla Tesoreria provinciale di Milano, indicando la causale del versamento: "infrazione divieto di fumare presso Fondazione Istituto Rizzoli il _____ - verbale n° _____ (*inserire la data e il numero del verbale*) – importo da imputare al capo 20 capitolo 2582 art.23"

I trasgressori dovranno esibire/consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, al responsabile preposto all'applicazione del divieto di fumo, anche attraverso l'ausilio dei tutor, entro e non oltre il 60° giorno dall'avvenuta contestazione o notifica.

Art. 9 - COMUNICAZIONE AL PREFETTO

La norma 548/75 prevede l'obbligo di comunicazione di irrogazione della sanzione al Prefetto, che viene informato anche nel momento in cui il destinatario della sanzione non consegna la ricevuta di pagamento entro il termine dato (mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione).

Art. 10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

A tutto il personale dipendente e collaboratore dell'Istituto Rizzoli spetta di vigilare sull'osservanza del divieto. In caso di non ottemperanza verrà applicata una sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00.

I formatori, il personale di segreteria ed i collaboratori esterni che non osservino il divieto e/o non rispettino il regolamento, possono essere sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Art. 11 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge.